

Oggetto: Risposta alla Consultazione 133/2022/R/eel - Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

Spettabile ARERA,

prima di entrare nel merito dell'analisi del documento in oggetto e delle criticità ravvisate nella relativa applicazione alle imprese agricole produttrici di energia fotovoltaica, non possiamo che ribadire l'assoluta contrarietà alla misura introdotta dall'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Una misura che ancora una volta penalizza quelle imprese agricole, che con grande sforzo hanno diversificato le loro attività introducendo la produzione di energia rinnovabile e partecipando alla costruzione di un sistema energetico nazionale decarbonizzato, oggi strategico per l'intera economia del Paese.

Ci preoccupa molto che non si tenga conto della realtà molto diversificata degli impianti fotovoltaici (impianti da qualche decina di KW a diversi MW) cui la misura si applica. Vogliamo pertanto evidenziare come i ricavi generati da piccoli impianti FV inserito in una azienda agricola, incidano molto sulla capacità economica dell'azienda stessa.

Osservazioni che abbiamo a più riprese portato all'attenzione del Parlamento.

Detto ciò, chiediamo che quanto meno l'ARERA nel definire i soggetti cui si applica la misura nonché le modalità e le tempistiche di attuazione della misura, operi affinché l'onere della misura sulle piccole imprese, sia quanto più possibile contenuto.

Rispetto al documento proposto, rileviamo in particolare, alcune criticità legate sia all'**individuazione degli impianti di produzione a cui si applica la misura che alle modalità e tempistiche di recupero delle partite economiche** nel caso di impianti fotovoltaici incentivati e che cedono energia al GSE.

Con riferimento al primo punto (**Individuazione degli impianti di produzione**) e più specificatamente al paragrafo 2.1, lettera a), chiediamo di prevedere/esplicitare l'esclusione degli impianti in scambio sul posto dal campo di applicazione dell'articolo 15 bis, non avendo tali impianti una finalità di vendita dell'energia che è il presupposto della misura extra-profitti.

Per lo stesso principio, anche nel caso di impianti FV non incentivati (per quanto scarsamente rilevanti in ambito agricolo), chiediamo l'esclusione degli impianti in scambio sul posto dall'applicazione della misura.

Area Sviluppo Sostenibile ed Innovazione

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

tel.: +39 06 68.52.223 – 434

e-mail: polcom@confagricoltura.it - vegetali@confagricoltura.it

sito web: www.confagricoltura.it

Per quanto riguarda poi le **modalità di recupero delle partite economiche (paragrafo 5.4)**, chiediamo di escludere, assolutamente, la possibilità che il GSE compensi gli importi da recuperare sull'extra profitti, con altre partite economiche spettanti al produttore (incentivi e/o contributi). Ciò anche nel caso in cui non siano attivi con il GSE rapporti commerciali di vendita dell'energia immessa in rete.

Ciò è fondamentale anche in relazione alla diversa imposizione fiscale prevista per la vendita di energia rispetto alle tariffe incentivanti ed alle relative partite economiche, essendo la tariffa non tassata (a differenza della vendita di energia).

Il recupero degli importi dovuti sui crediti da conto energia, genererebbe inoltre ulteriori problemi dei flussi finanziari avendo spesso, le imprese, collegato linee di credito privato (incluso quello sull'impianto FV) agli incentivi mensilmente incassati.

Situazione che si acuisce nel caso delle imprese già gravate dalla misura spalma-incentivi. Le nostre aziende agricole, produttrici di energia fotovoltaica, stanno infatti ancora scontando gli effetti di quest'altra misura.

Riteniamo inoltre importante che venga eliminato quanto previsto al paragrafo 5.5 in ordine alla possibilità che il GSE alla prima applicazione della misura, richieda al produttore in un'unica soluzione, tutte le partite economiche relative al periodo trascorso dal 1 febbraio 2022. Ipotizzando infatti che l'applicazione della misura da parte del GSE avvenga non prima del mese giugno, i mesi da recuperare sarebbero comunque diversi e gli importi coinvolti potrebbero essere anche molto rilevanti.

In relazione al fatto che le aziende stanno già affrontando un forte aggravio dei costi di produzione (tra cui quelli energetici) non trasferiti sul prezzo finale dei prodotti, occorre scongiurare che questa misura, oltre ad essere un mancato guadagno, diventi un elemento di sofferenza per le aziende laddove gestita con tempi e modalità non gradualmente e non commisurate alle attuali criticità delle imprese agricole.

In generale riteniamo che per i **piccoli impianti, fino ad 1 MW, su scelta del produttore si possa concordare con il GSE un piano di rientro graduale degli importi da restituire** (con riferimento all'applicazione sul periodo pregresso) **inclusa la possibilità di procedere ad un conguaglio a fine 2022** così come previsto per gli impianti in ritiro dedicato ai prezzi minimi garantiti. Questo consentirebbe alle aziende di organizzarsi anche finanziariamente.

Per quanto riguarda la tempistica prevista per gli adempimenti formali (dichiarazione e relazione tecnica da presentare al GSE entro 30 giorni), al fine di evitare ulteriori difficoltà per le imprese agricole, nei casi siano soggette all'adempimento, chiediamo di disporre di almeno 60 giorni, riducendo allo stretto necessario le informazioni da fornire.